

Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-00552
presentato da
FONTANA Cinzia Maria
testo di
Martedì 9 luglio 2013, seduta n. 49

CINZIA MARIA FONTANA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 80, comma 4, della legge n. 354 del 1975 prevede che, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento dirette a soggetti sottoposti a misure privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, l'Amministrazione giudiziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 stabilisce, al comma 1, che «il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'Appello, un elenco degli esperti dei quali la direzione degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge»;

con circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria — direzione generale del personale e della formazione — del Ministero della giustizia, avente ad oggetto «Impiego degli esperti di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354», ribadisce l'utile apporto sinergico degli esperti in parola, sottolineando l'ambito delle loro attività all'interno del gruppo di lavoro penitenziario, consolidando così «un percorso di reciproca collaborazione pluridecennale fra una Amministrazione, operosa nell'attuare il mandato costituzionale, e gli esperti professionisti qualificati nell'agire penitenziario intra ed extramurale, che appare assolutamente riduttivo considerare alla stregua di consulenti: trattasi di collaborazione capillare soprattutto nel front office istituzionale che si connota quale sostegno o verifica costante del comportamento dei detenuti o internati»; al paragrafo 5 della circolare di cui sopra si legge, tuttavia, che «Gli elenchi formati in attuazione della citata normativa hanno durata non superiore ai quattro anni» e al paragrafo 9 si prevede che «Ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il direttore dell'istituto o ufficio interessato sottoscriverà l'accordo individuale (...). L'accordo ha la durata di un quadriennio non rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione —:

quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere per evitare che la circolare citata in premessa, introducendo l'impossibilità del rinnovo degli accordi, produca l'effetto di non garantire la continuità di un percorso di collaborazione tra l'Amministrazione penitenziaria e i professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ciò anche a fronte dell'importantissimo patrimonio di conoscenza, esperienza e supporto che tali esperti forniscono per le delicate e complesse attività di osservazione e di trattamento ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge n. 354 del 1975. (5-00552)